



Raccomandata anticipata a mezzo fax.
Prot. 1192 del 01.09.07

Scoppito, li 1 settembre 2007

Spett.le
MPM INGEGNERIA
Via Pescara, 4 Sc.A
67100 L'AQUILA

e, p.c.

Egr.
Ing. Fabrizio De Carolis
Responsabile Unico del Procedimento
Tranvia di L'Aquila
Settore Opere Pubbliche
Via Sassa, 1
67100 L'AQUILA

Egr.
Ing. Renato Amorosi
Dirigente Settore Opere Pubbliche
Via Sassa, 1
67100 L'AQUILA

Egr.
On. Massimo Cialente
Sindaco dell'Aquila
Piazza Palazzo
67100 L'AQUILA

OGGETTO: Comune di L'Aquila; concessione per la realizzazione della tranvia di superficie.
Ripresa dei lavori; rifiuto sottoscrizione verbale.

Si riscontra la nota Prot. n. 030 del 27 agosto u.s. con la quale codesta D.L., facendo seguito alla nota Prot. 34320 del 27.8.2007 rimessa dal RUP Ing.Fabrizio De Carolis, ha convocato per la data odierna la scrivente per la firma del verbale di ripresa dei lavori di cui all'oggetto.

In proposito sia consentito riassumere brevemente la successione temporale degli atti e il contesto motivazionale che hanno dato luogo all'O.d.S. N.11 ad oggetto sospensione dei lavori impartito in data 27.11.2006 e reiterato con O.d.S. N.12 del 30.1.2007 dalla D.L. sempre in ottemperanza a quanto a sua volta disposto dal RUP con successive Note Prot. 48588 del

24.11.2006 e Prot. 4532 del 26.1.2007.

Si rammenta innanzitutto che con la comunicazione Prot. 48588 del 24.11.2006 il RUP ordinava alla D.L. "di sospendere le lavorazioni oggetto di concessione ai sensi dell'art.133 del D.P.R. 554/99" per le seguenti motivazioni:

- *"la G.C. con Deliberazione n.506/06 ha tra l'altro disposto l'avvio dello studio delle modifiche da apportare alla convenzione in essere anche al fine di adeguarsi al parere motivato emesso dalla Commissione Europea nell'ambito della procedura di infrazione avviata per il procedimento di cui all'oggetto";*

- *"è altresì necessario adeguare le ipotesi temporali ed economico finanziarie in generale contenute nella convenzione sottoscritta in data 22.12.2002 e nei relativi allegati (in primis piano economico-finanziario, n.d.r.)fermo restando che le conseguenti modifiche dovranno comunque essere esaminate dai competenti organi del Ministero dei Trasporti";*

- *"persiste tuttora l'incertezza dei tempi tecnici ancora necessari al Ministero BAC per la individuazione, in contraddittorio, delle misure di cautela da adottare per l'esecuzione dei lavori su Via Roma, così come disposto dalla ordinanza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale N. 3156/06".*

Ed in effetti, per quanto in questa sede rileva, con Deliberazione n. 506 del 14.11.2006 la Giunta Comunale, "ritenuta parimenti necessaria la revisione della convenzione al fine di adattarla alle sopraggiunte, impreviste dilatazioni dei termini inerenti l'esecuzione dei lavori, non attribuibili alla volontà del concessionario nè della Amministrazione Comunale, i quali termini si sono protratti ben oltre i 18 mesi inizialmente stabiliti", aveva conseguentemente deliberato di "dare altresì mandato al Settore OO.PP. in uno con il Settore Legale del Comune di valutare la possibilità di una revisione/aggiornamento della convenzione che tenga conto dell'accidentale ed imprevedibile dilatazione dei tempi di realizzazione dell'opera che hanno superato il limite dei 18 mesi inizialmente stabilito, nonchè della attribuzione di elementi aggiuntivi di rischio in capo alla società concessionaria".

Da parte sua la Concessionaria scrivente, rilevata l'evidenza del sopravvenuto disequilibrio economico-finanziario conseguito alla ritardata consegna dei lavori ed ai vari ostacoli frapposti da altri enti interessati (AUSL L'Aquila, Ministero BAC), peraltro più volte protestata in tempi ancor più risalenti, conveniva sulla necessità di addivenirsi alla revisione suddetta con nota Prot. 1134 del 16.11.2006.

Sta di fatto che, a seguito di numerose riunioni cui la CGRT ha preso parte presso gli Uffici delle OO.PP. sono stati forniti all'ente Concedente tutti gli elementi tecnici per farsi luogo alla revisione dei termini economico-finanziari e temporali della convenzione al fine di ristabilirne l'equilibrio, così come previsto dall'art.17 della Convenzione sottoscritta in data 2.12.2002 ("Ogni variazione apportata dal Concedente ai presupposti ed alle condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione, costituenti parte integrante del presente contratto...comporteranno una revisione del piano economico-finanziario da attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio"), ma soprattutto in ossequio a quanto previsto dall'art.19 L.109/1994.

Non mancava peraltro la scrivente di rilevare con nota Prot.1163 del 2.4.2007 la perdurante inerzia nella predisposizione dell'atto di revisione da parte degli Uffici preposti, nonostante la ampia collaborazione dalla stessa fornita nel corso delle sette riunioni congiunte tenutesi presso gli Uffici del Settore competente.

Poste tali indefettibili premesse, non può non rimarcarsi come la sospensione dei lavori di cui all'oggetto non sia stata ordinata *per ragioni di pubblico interesse o necessità* (così come

previsto dal comma 2 dell'art. 133 del D.P.R. n. 554/1999) ma, specificatamente ed esclusivamente per le motivazioni riportate nell' O. d. S. emesso a firma congiunta R.U.P./Dirigente OO.PP, Prot. 48588 del 24.11.2006, le quali, senza dubbio, vanno inquadrare nello schema di cui al comma 1 dell'art. 133 del D.P.R. n. 554/1999, almeno per quanto concerne la necessità di revisione/aggiornamento della convenzione.

Pertanto è agevole affermare come nel caso in esame, e difformemente da quanto riportato nella nota Prot. n. 34320 del 27.8.2007 del settore OO.PP., cui codesta D.L. si è conformata, non possa essere invocato l'utilizzo dell'art. 24, c. 4 del D.M. n. 145/2000 che, come noto, si rimette alla valutazione del RUP nel ritenere la cessazione delle cause che hanno determinato la sospensione per ragioni di pubblico interesse o necessità, ma occorra invece accertare che siano venute meno le cause oggettive che avevano dato luogo alla sospensione (art. 24 c. 2 del D.M. n. 145/2000).

Ma anche a voler prescindere dall'inquadramento della causa di sospensione costituita dalla necessità di procedersi a revisione ai fini di ristabilire l'equilibrio economico-finanziario sotteso alla realizzazione e alla gestione dell'opera nell'una o nell'altra delle fattispecie normative dedotte, resta indubitabilmente accertato che, ad oggi, **non si è provveduto ad opera dei competenti Uffici comunali a dar seguito al deliberato di cui al provvedimento di G.C. N. 506/06 più volte richiamato, di tal chè non è comunque possibile ritenere o determinare, allo stato, che siano cessate tutte le cause che avevano dato luogo alla sospensione ed in particolare che si sia in effetti provveduto al riequilibrio del piano economico-finanziario attraverso revisione/aggiornamento della convenzione.**

Tanto ciò corrisponde al vero che anche a fronte della espressa manifestazione di dubbio sollevata dalla D.L. con la nota Prot. 026 del 14.8.2007 (nella quale acutamente si rileva che nessuna citazione al riguardo della cessazione della predetta causa di sospensione è contenuta nell'Ordine di Servizio del RUP Prot. 31792 del 6.8.2007), **il RUP con la comunicazione Prot. 34320 del 27.8.2007 omette ancora una volta di motivare in ordine alla cessazione di detta causa di sospensione, dimenticando sia il contenuto del provvedimento di G.C. N. 506/06, sia la le cause di sospensione esplicitamente menzionate nella nota RUP Prot. 48588 del 24.11.2006.**

Si rappresenta, pertanto, la non corrispondenza tra le circostanze di fatto (espressamente individuate con la più volte citata nota Prot. n. 48588 del 24.11.2006) che hanno originato e motivato la sospensione dei lavori e la determinazione di cessazione della sussistenza di dette cause ritenuta dal RUP con la nota Prot. 34320 del 27.8.2007, proprio perchè non espressamente motivata in ordine alla venuta meno della causa di sospensione costituita dalla necessità di revisione/aggiornamento della convenzione.

Tale stato di cose, che si manifesta evidentemente contrario alla realtà fenomenica e alla disciplina che regola la materia, se confermato ulteriormente, comporterà inevitabilmente un danno per la scrivente concessionaria, sinanco potendosi in tale condotta intravedere i requisiti propri dell'esercizio di potere volontariamente in contrasto con norme di legge e regolamentari.

Quanto al contenuto del verbale di ripresa anticipato a questa Concessionaria con nota fax prot. 34 del 30.8.2007, sullo stesso non possono non essere fatte le considerazioni che seguono:

- tale verbale, oggi sottoposto alla firma della scrivente, non riporta - come invece dovrebbe - la inequivoca attestazione che sono cessate le cause che hanno generato la sospensione, omissione che conferma che l'evidenza dei fatti è ben nota alla stessa D.L.;
- tale verbale riporta la duplice intestazione di *Ordine di Servizio n. 14* e *Processo verbale di Ripresa lavori*. La prima intestazione, come noto, è erronea e deve essere eliminata;

- il terzo capoverso di pag. 2 ("*premesso che con O.D.S. n.10 del 2/08/06 si ordinava la sospensione dei lavori ... come da richiesta della concessionaria*") è inesatto. Come ben noto e facilmente evincibile dagli atti nessuna richiesta di sospensione è stata formulata da questa concessionaria che, già con propria nota prot.1092 del 1.8.2006 ha provveduto a chiarire tale concetto affermando di non aver mai formulato richiesta di sospensione. Tale inesattezza deve essere pertanto eliminata;
- il quinto capoverso di pag. 2 ("*premesso che con ordine di servizio n°12 del 03/01/2007 si prorogava la sospensione dei lavori di cui sopra come richiesto dalla Concessionaria fino al 30.04.2007*") è inesatto. Come ben noto e facilmente evincibile dagli atti nessuna richiesta di sospensione è stata formulata da questa concessionaria. Tale inesattezza deve essere pertanto eliminata anche in considerazione del fatto che la scrivente provvede a sottoscrivere tale atto con riserva di illegittimità (v. sottoscrizione con riserva esplicita il giorno 31.1.2007);
- il settimo capoverso di pag. 2 ("*dato atto che la concessionaria ha restituito l'Ordine di Servizio di cui sopra rifiutandone la sottoscrizione*") è inesatto. A tale riguardo deve, invece, precisarsi che, con nota ampiamente esplicativa (prot. 1176 del 2.5.2007) questa concessionaria ha fatto presente la illegittimità, la inefficacia e la inidoneità di tale atto al fine cui voleva tendere. Motivazioni ben condivise da codesta D.L. la quale, seppur con la inesattezza di cui al primo punto di cui sopra, sottopone oggi alla firma della scrivente, per la ripresa dei lavori, atto di verbale di ripresa dei lavori avente natura diversa da un semplice O.d.S.. Tale inesattezza deve quindi essere corretta..

Pertanto, al fine di evitare l'emissione di atti illegittimi o fondati su presupposti non rispondenti agli atti ufficiali emessi, questa Concessionaria, ai sensi dell'art. 133, c.8 del D.P.R. n.554/1999, formalizza il proprio rifiuto a sottoscrivere il verbale di ripresa dei lavori così come sottopostole dalla D.L. in data odierna, riservandosi di esercitare ogni conseguente azione in tutte le sedi giurisdizionali.

Sotto il profilo squisitamente amministrativo, a codesta D.L. ed al R.U.P che legge per conoscenza, si rivolge formale invito a promuovere, con ogni possibile urgenza, un incontro tecnico/amministrativo/legale con la partecipazione, oltre che della scrivente, anche dei competenti soggetti della Amministrazione concedente, al fine di pervenire ad un condiviso approfondimento delle tematiche di cui si tratta, anche in relazione alla realizzazione dei lavori su via Roma, definiti eventuali nella nota del 20.08.2007 di conferma dell' O.d.S. di ripresa dei lavori e messi in dubbio anche dallo stesso Sindaco dell'Aquila il quale ha dichiarato alla stampa locale (IL TEMPO, 29.8.2007, pag. 32) che sarebbe in corso di predisposizione un progetto *alternativo al passaggio della tranvia su Via Roma*, circostanza anch'essa mai ufficialmente notificata alla scrivente Concessionaria, unica titolare della costruzione e gestione dell'opera pubblica in esecuzione.

Con osservanza.

C.G.R.T. S.r.l.
L'Amministratore Unico
Arch. Eliseo Iannini

